



9 novembre 2021

Patent Box: un passo avanti o un passo indietro?

L'articolo 6 del decreto-legge 146 del 21 ottobre 2021 modifica la disciplina del patent box abolendo la detassazione del 50% del reddito ascrivibile a determinate proprietà intellettuali e sostituendolo con un nuovo regime che incrementa del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative alle proprietà intellettuali.

La norma non impone ai contribuenti che già usufruiscono, o che sono in procinto di usufruire, del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo ma prevede una disciplina transitoria che lascia spazio a parecchi dubbi e che verrà analizzata nel prosieguo di questa nota.

Al di là di tali dubbi, la modifica suscita considerevoli perplessità in merito all'opportunità di procedere ad un tale cambiamento se si ha riguardo agli obiettivi che si intende perseguire con normative che incentivano gli investimenti in ricerca e sviluppo ed il mantenimento delle proprietà intellettuali nel nostro paese.

1. Perché é necessario mantenere un regime agevolata di tassazione del reddito relativo alla proprietà intellettuale

E' di tutta evidenza che, in un contesto economico internazionale che vede le proprietà intellettuali aumentare prepotentemente la propria importanza nell'ambito della catena del valore, sia di interesse strategico per qualsiasi paese predisporre un quadro normativo che miri a non perdere il patrimonio esistente e, nei limiti del possibile, incrementare il proprio patrimonio intellettuale attraendo al tempo stesso nuove attività di ricerca e sviluppo. E' di altrettanta evidenza che, come vero in generale, è vero anche nello specifico che la leva fiscale giochi un ruolo primario nel definire il profilo di attrattività dei vari paesi.

Non a caso se si guarda il panorama internazionale è agevole riscontrare che regimi di tipo "patent box" sono presenti in molti dei paesi con i quali l'Italia compete in tema di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo nonché in tema di sviluppo e consolidamento del patrimonio di proprietà intellettuali.

Fino ad alcuni anni fa chi aveva voluto migliorare il profilo di attrattività del proprio paese con riferimento a quanto qui di interesse lo aveva fatto fondamentalmente utilizzando i cosiddetti *input-related tax incentives* ovvero strumenti che incentivano direttamente i costi delle attività di R&D.

In epoca più recente, seguendo una logica di ricerca di strumenti che fossero maggiormente attrattivi degli investimenti nonché di mantenimento ed accrescimento del patrimonio di proprietà intellettuali del paese, si sono sviluppati i cosiddetti *output-related tax incentives* e cioè i regimi di patent box e simili.

Tuttavia, inizialmente, i regimi di patent box (o simili) erano essenzialmente fondati sul numero di IP registrati nella giurisdizione e non erano correlati con le sottostanti attività di ricerca e sviluppo. In tale situazione era relativamente agevole per le imprese multinazionali porre in essere processi di delocalizzazione e riallocazione di comodo degli IP piuttosto che, ovvero in aggiunta a, effettivi

processi di creazione e sviluppo. Per tali motivi, si era gradualmente giunti alla conclusione che gli *output-related tax incentives* fossero meno efficaci quanto a stimolo degli investimenti nonché potenzialmente atti a consentire il profit shifting.

Non è questa la sede per una puntuale disamina del processo che ha portato a tali conclusioni ma è fondamentale soffermarsi sui lavori dell'OCSE nell'ambito del progetto BEPS. L'Action 5 ha infatti enfatizzato che, ai fini del riconoscimento della natura *non harmful* di tali regimi sia necessario il requisito di trasparenza (anche attraverso lo scambio obbligatorio dei ruling relative ai regimi preferenziali) nonché l'obbligo di un'attività sostanziale. Con particolare riferimento ai regimi speciali applicabili agli *intangibles* il Report ha sostituito (affinché sia rispettato il criterio della sostanza) il *transfer pricing approach* con il *nexus approach*.

In altre parole, nel contesto degli *IP regime*, tramite il requisito della sostanza si è voluto stabilire un legame tra costi relativi allo sviluppo delle proprietà intellettuali e relativo reddito; i costi sostenuti a fronte delle attività svolte per lo sviluppo delle proprietà intellettuali garantiscono che i benefici che derivano al contribuente siano correlati ad una effettiva attività svolta dallo stesso nel paese.

Abbandonando il *transfer pricing approach* e il criterio del luogo di registrazione e dando invece rilievo ai costi delle effettive attività di R&D, il *nexus* ha cercato di risolvere i seguenti problemi che erano stati segnalati, fra gli altri, anche in uno studio della Commissione del 2014:

- a. riduzione delle opportunità di profit shifting, nel senso che per avere l'agevolazione non basta spostare il luogo di registrazione e riallocare la proprietà giuridica degli IP, ma è necessario delocalizzare le stesse attività effettive qualificanti;
- b. aprire alla possibilità di estendere l'agevolazione anche agli IP non registrati. Ciò comporterebbe effetti positivi anche in termini di impulso alle esternalità e la promozione di nuovi settori e imprese con maggiori ricadute economiche positive per il paese.

In definitiva l'ancoraggio a criteri di sostanza (e di trasparenza) ha fortemente ridotto il rischio di sfruttamento degli IP come meri strumenti per distogliere profitti dalle giurisdizioni ad alta fiscalità, favorendo, quanto a tale aspetto, una sostanziale equiparazione tra *input-related tax incentives* e *output-related tax incentives*.

Il risultato di questo processo evolutivo è che, come già accennato, attualmente misure del tipo *output-related tax incentives* sono presenti (e ritenute *non harmful*) in un considerevole numero di paesi quali, a titolo di esempio, Belgio, Cina, Francia, Grecia, Corea, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Ungheria.

Emerge da quanto sopra che la discussione in merito a quale sistema sia preferibile tra *input-related tax incentives* e *output-related tax incentives* non è nuova. Che la stessa discussione non sia neanche sopita è dimostrato dal fatto che anche gli Stati Uniti si sono cimentati in tale esercizio nell'ambito del dibattito in merito alla possibile soppressione del *Foreign Derived Intangible Income* (FDII). Tale regime, soprattutto se visto in abbinamento con il *Global Intangible Low-Tax Income* (GILTI), crea di fatto un incentivo alla localizzazione o al rimpatrio delle proprietà intellettuali negli US.

Il dibattito statunitense ha riportato a galla le argomentazioni a favore dell'uno e dell'altro sistema evidenziando che se i *policymakers* intendono incentivare i puri e semplici investimenti in ricerca e sviluppo, allora incentivi fiscali mirati potrebbero sembrare più efficaci. D'altro canto, è stato fatto notare che, se si ritiene importante e strategico per un paese che vengano ivi collocate le proprietà intellettuali, allora le conclusioni dovrebbero essere diverse.

Attingendo al dibattito statunitense si possono estrapolare alcune ulteriori riflessioni. In merito all'importanza della collocazione delle proprietà intellettuali dovrebbe essere di tutta evidenza che un paese che si dota di un patrimonio di proprietà intellettuali è destinato a ritrarre dalle stesse flussi reddituali nel breve, medio e forse anche lungo termine che diversamente non avrebbe o che, addirittura, avrebbero opposta direzione. In merito alla maggiore efficacia dei sistemi *input-related* al fine di stimolare le attività di ricerca e sviluppo si deve rilevare che i cambiamenti imposti dall'OCSE a seguito dei lavori BEPS (segnatamente l'introduzione del *nexus*) hanno reso arduo l'accesso ai benefici dei sistemi *output-related* in assenza di attività di ricerca e sviluppo sottostanti. A seguito di tali modifiche la differenza tra i due sistemi, anche quanto alla funzione di stimolo delle attività di ricerca e sviluppo, dovrebbe essersi quantomeno attenuata.

Se a valle delle considerazioni soprariportate, ci caliamo all'interno della nostra realtà domestica non sembra agevole capire quale sia lo scopo perseguito dalla modifica proposta. Il nostro corpo legislativo, infatti, era (ante modifica) dotato di un *input-related tax incentive* (il credito per la ricerca e sviluppo) nonché di un *output-related tax incentive* (il patent box). In qualche modo il nostro paese si era dotato di ambedue le "armi" necessarie per attrarre sia attività di ricerca e sviluppo che relative proprietà intellettuali. Abolire il secondo per sostituirlo con una super deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sembra creare una sovrapposizione con l'esistente credito per la ricerca e sviluppo. Vero è che le due non sarebbero cumulabili, ma altrettanto vero è che le due agevolazioni perseguono lo stesso (in qualche modo limitato) fine. Il tutto abbandonando il fine (più ampio e strategico) di incrementare il patrimonio di proprietà intellettuali del nostro paese, con le annesse conseguenze in tema di flussi reddituali in entrata e in uscita.

All'atto della sua introduzione, la Relazione illustrativa identificava il Patent Box come un Regime che:

- (i) *“incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere,*
- (ii) *incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero, e*
- (iii) *favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.”*

Era stato anche notato che *“la previsione di tale regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dell'utilizzo diretto di beni immateriali si pone in linea di continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna)...”*.

Tali considerazioni riflettevano l'evoluzione del pensiero ed i comportamenti rilevabili a livello internazionale già sopra riassunti.

Ad oggi i paesi che hanno adottato regimi di output credit sono aumentati ma, essenzialmente al termine del primo quinquennio di applicazione, lo stesso viene abbandonato dall'Italia con una decisione che appare quantomeno contro tendenza.

Le uniche indicazioni che si possono ritrarre dalla Relazione in merito alle ragioni che avrebbero portato ad un cambiamento così netto sono principalmente dirette ad un'asserita semplificazione e certezza che ne deriverebbe alle imprese ed all'amministrazione finanziaria. Quanto alla semplificazione c'è da chiedersi se la stessa non si possa ottenere con modifiche meno indifferenti ad obiettivi di rafforzamento del sistema economico nazionale (attraverso l'accrescimento del patrimonio di proprietà intellettuali) quali, ad esempio, il passaggio ad un sistema basato esclusivamente sull'autodeterminazione con standardizzazione ed obbligo di produzione della

documentazione a supporto. Quanto alla certezza, c'è da rilevare che forse, soprattutto quando si tratta di norme che chi ha le leve del controllo degli investimenti guarda attentamente, il tipo di certezza di cui ci si dovrebbe preoccupare di più è quella relativa alla stabilità nel lungo termine del quadro normativo.

In definitiva, anche tenendo presente il panorama internazionale col quale ci confrontiamo, sembrerebbe opportuno che nell'ambito del processo di conversione del decreto venga attentamente ripercorso l'iter logico che ha condotto alla decisione di abolire il patent box. Infatti, considerazioni di ben più ampio respiro ed impatto strategico di quanto al momento desumibile dalla Relazione sembrerebbero consigliare, invece, il suo mantenimento con l'eventuale introduzione di semplificazioni quale quella sopra proposta.

Occorre comunque rivedere il regime transitorio, in modo da salvaguardare adeguatamente i diritti ed il legittimo affidamento dei contribuenti, ad esempio prevedendo che l'entrata in vigore del nuovo regime decorra dall'esercizio 2022.

2. Le criticità del nuovo regime in tema di decorrenza e gestione del periodo transitorio

L'attuale art. 6 del Decreto Legge 146/21, infatti, lascia spazio a parecchi dubbi e criticità con particolare riferimento all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In merito, ricordiamo preliminarmente che:

- in base al comma 8, le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto in commento – cioè a dire quelle che statuiscono il nuovo regime agevolativo – si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e cioè dal 22 ottobre u.s. (comma 8);
- in base al comma 10 del medesimo art. 6, a decorrere dalla medesima data è abrogato il previgente regime *patent box* di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (comma 10, primo periodo).

Ricordiamo altresì che il citato comma 10 ha anche previsto un particolare – e discusso – regime transitorio stabilendo che:

- coloro i quali abbiano esercitato l'opzione per il vecchio regime in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 10, secondo periodo);
- sono esclusi dalla previsione di cui al precedente alinea coloro che abbiano presentato istanza di *ruling* ovvero di rinnovo e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano già optato per il regime della c.d. autoliquidazione (comma 10, terzo periodo);
- i soggetti che abbiano presentato istanza di *ruling* ovvero di rinnovo e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al nuovo regime agevolativo, possono, con un'apposita comunicazione da presentare secondo le modalità da stabilirsi con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comunicare la volontà di rinunciare alla procedura di *ruling* o di rinnovo (comma 10, quarto periodo).

Ebbene, su tali regole già in sede di primi commenti alla bozza di decreto fiscale collegato alla legge di bilancio sono emerse ampie criticità connesse, in particolare, alla decorrenza della nuova disciplina e, ancor più nello specifico, alla gestione del regime transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo

regime sopra richiamato; criticità che – a quanto consta – hanno addirittura spinto molte imprese ad un'affannosa (e forse inutile) corsa alla presentazione di dichiarazioni dei redditi “civetta” al solo fine di potersi garantire la possibilità di continuare a beneficiare del vecchio regime.

Tali dubbi non hanno trovato correttivi in fase di adozione finale del testo del decreto. Salvo alcune specificazioni ritraibili dalla relazione tecnica (vd. *infra*), quindi, tutte le spinose problematiche sollevate dai primi commentatori sono rimaste più o meno aperte.

È stato in particolare osservato da più parti come l'art. 6 del decreto si ponga in contrasto con le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, laddove prevede al comma 8 che il nuovo regime trovi applicazione con riguardo alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, anziché alle opzioni riferite al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (*i.e.*, il periodo d'imposta 2022 per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), come il rispetto dell'art. 3, comma 1, dello Statuto imporrebbe. Un analogo contrasto è poi ravvisabile nel primo periodo del comma 10 che, testualmente, abroga il vecchio regime a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo apparentemente mantenerne gli effetti per certe particolari casistiche.

È stato altresì rilevato come – a dispetto di talune posizioni più radicali secondo cui la permanenza nel vecchio regime sarebbe preclusa anche a coloro (una buona parte delle imprese) che, pur avendo presentato istanza di *ruling* antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avessero ancora esercitato, a quella data, l'opzione in dichiarazione – una lettura delle norme sistematicamente orientata, indurrebbe a far quantomeno salva la facoltà di scelta tra il vecchio e il nuovo regime anche per coloro che avessero presentato istanza di *ruling* ma che non abbiano ancora esercitato l'opzione in dichiarazione. Diversamente, il quarto periodo del comma 10 risulterebbe inutile, visto e considerato che, ove esso riguardasse unicamente coloro che, avendo tempestivamente esercitato l'opzione per il vecchio regime a seguito di *ruling*, decidano di transitare al nuovo regime, tale fattispecie sarebbe già coperta dal secondo periodo del comma 10; d'altro canto, il quarto periodo del comma 10 riguarda testualmente anche coloro che abbiano presentato prima del 22 ottobre u.s. istanze di rinnovo cui non segue alcuna opzione, quindi è evidente che detto comma riguarda fattispecie non sovrapponibili con quelle regolate dal secondo periodo del medesimo comma (casi in cui al 22 ottobre 2021 è stata già presentata istanza di *ruling*).

Senza voler ulteriormente tornare su argomenti già ampiamente dibattuti, qualche ulteriore riflessione anche di più ampio respiro si rende necessaria, e ciò anche in vista della conversione in legge del decreto e/o comunque dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'art. 6.

2.1. I problemi applicativi per il periodo di imposta 2020

Concentrando per un momento l'attenzione sul periodo di imposta 2020 (*rectius*, per i soggetti non aventi la durata dell'esercizio coincidente con l'anno solare, sul periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento), un'interpretazione letterale delle disposizioni commentate potrebbe condurre al risultato di ritenere che – salvo i casi coperti dal regime transitorio – se l'opzione per il precedente regime è stata esercitata prima del 22 ottobre u.s. essa rimane valida (comma 10, primo periodo), mentre se a tale data la stessa non fosse già stata esercitata, non vi sarebbe più modo di farla valere, riguardando le opzioni esercitate dal 22 ottobre u.s. in poi soltanto il nuovo regime (comma 8).

Si tratta di una conclusione inaccettabile considerando che il 2020 rappresenta un periodo di imposta già chiuso, per il quale sono state già versate le imposte a saldo; inoltre, così interpretando i due

commi citati si verrebbero a discriminare i contribuenti sulla sola base di un requisito formale (*i.e.*, l'esercizio o meno dell'opzione nella dichiarazione).

Sembra quindi necessaria un'interpretazione adeguatrice e, a tale riguardo, qualche utile spunto pare potersi ricavare – a nostro avviso – dalla relazione tecnica al decreto. Essa, infatti, stima che i potenziali effetti di cassa teoricamente ascrivibili alla misura in esame possano riscontrarsi (tanto per l'abrogazione del vecchio *patent box* quanto per l'introduzione del nuovo regime agevolativo) soltanto a partire dal 2022, con ciò facendo presumere che il Governo, allorché al comma 8 e al primo periodo del comma 10 ha posto riguardo alla data di entrata in vigore del decreto come data di avvio del nuovo regime ed abrogazione del precedente, abbia inteso riferirsi al periodo di imposta in corso a tale data (*i.e.*, il 2021).

Ferma rimanendo la già citata violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, in questa diversa ottica verrebbero comunque a risolversi alcuni dei più rilevanti problemi di transizione dal vecchio al nuovo regime. Difatti, interpretando il comma 8 come una norma che sancisce la decorrenza del nuovo regime per le opzioni esercitate in relazione al periodo di imposta in corso al 22 ottobre u.s. e il primo periodo del comma 10 come una norma che statuisce l'abolizione del vecchio *patent box* a partire del medesimo periodo di imposta, risulterebbe che, in relazione al periodo di imposta 2020:

- il nuovo regime non sarebbe mai in alcun modo azionabile (comma 8);
- il vecchio *patent box* spetterebbe non soltanto nei casi in cui il regime dell'autodichiarazione sia stato già opzionato con una dichiarazione dei redditi “accelerata” rispetto alla scadenza usuale, ma anche negli altri casi in cui la dichiarazione – contenente l'opzione annuale per tale regime – venga presentata entro il termine ordinario, cioè alla fine del corrente mese di novembre (comma 10, primo periodo);
- il vecchio *patent box*, ovviamente, spetterebbe anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato in precedenza istanza di rinnovo o di *ruling*, a prescindere dal fatto che, in tale ultimo caso, abbia o meno esercitato anche l'opzione alla data del 22 ottobre (comma 10, primo periodo).

2.2. I problemi applicativi per il periodo di imposta 2021

Per quanto riguarda il periodo di imposta 2021 (*rectius*, per i soggetti non aventi la durata dell'esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento), occorre svolgere qualche ulteriore considerazione per via del fatto che entrano in gioco anche le previsioni del secondo, terzo e quarto periodo del comma 10 che, come accennato, prevedono una sorta di “coesistenza” dei due regimi e la possibilità per alcuni contribuenti di optare – a certe condizioni – per l'uno o per l'altro.

Per quanto detto prima, sembra possibile ritenere che, ad eccezione di chi abbia già sottoscritto un accordo a seguito di un'istanza di *ruling* o di rinnovo a valere (anche) sul 2021 (comma 10, terzo periodo), la generalità dei contribuenti avrà per tale periodo di imposta la possibilità di optare per il nuovo regime agevolativo. Questa possibilità, infatti, sembra riguardare non soltanto i contribuenti che per il 2021 avrebbero voluto fruire del vecchio *patent box* a mezzo del regime di autodichiarazione – che, in quanto regime annuale esercitabile nella dichiarazione, per il 2021 non potrà più essere fruito (comma 8 e comma 10, primo periodo) – ma anche gli altri contribuenti e, in particolare:

- chi, alla data del 22 ottobre u.s., non abbia ancora presentato istanza di *ruling* o di rinnovo, per il quale il vecchio *patent box* è oramai inapplicabile (comma 8 e comma 10, primo periodo);

- chi, alla data del 22 ottobre u.s., senza aver già concluso l'accordo, abbia presentato istanza di *ruling* o di rinnovo, per il quale è riconosciuta la facoltà di applicare il nuovo regime agevolativo rinunciando al procedimento instaurato per ottenere il vecchio *patent box* (comma 10, quarto periodo);
- chi, alla data del 22 ottobre u.s., senza aver già concluso l'accordo, abbia non solo presentato istanza di *ruling*, ma anche già esercitato la relativa opzione, per il quale è riconosciuta la facoltà di applicare il nuovo regime agevolativo rinunciando al vecchio *patent box* (comma 10, secondo periodo).

Aderendo a questa impostazione, per il periodo d'imposta 2021 (e quelli successivo, sino al massimo al 2024, per i quinquenni iniziati nel 2020; si veda sul punto la relazione tecnica del decreto) potranno – al posto del nuovo regime agevolativo – continuare a fruire del vecchio *patent box* esclusivamente i soggetti che, non avendo ancora stipulato l'accordo, abbiano avviato una procedura di *ruling* (con o senza opzione, rispettivamente ai sensi del comma 10, secondo e quarto periodo) o di rinnovo di un *ruling* già chiuso (ai sensi del comma 10, quarto periodo).

2.3. Altri aspetti problematici di coordinamento tra regimi

Quanto visto sopra rappresenta *de iure condito* un tentativo minimale di sistemazione della disciplina di passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Per completezza di analisi, tuttavia, merita segnalare altri due profili potenzialmente problematici della questione che potrebbero essere attenzionati *de iure condendo* in sede di conversione in legge del decreto.

In primis, merita ribadire che, anche laddove venissero confermate le soluzioni interpretative qui proposte, rimarrebbe una rilevante criticità sulla tempistica di attuazione della riforma dell'incentivo *de quo*. Infatti, anche volendo ammettere che il nuovo incentivo si applichi dal 2021, anno in cui (salvo il regime transitorio) viene meno il vecchio *patent box*, resta comunque il fatto che vi sarebbe una violazione dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, vista peraltro l'entrata in vigore del nuovo regime a periodo d'imposta ormai pressoché concluso. Ma soprattutto, la norma impatterebbe su investimenti programmati/fatti nell'assunzione di poter beneficiare del vecchio regime di *patent box*, così contribuendo a ledere – unitamente ad ulteriori misure in passato proposte e che si ventilano per il futuro (si pensi alla rimodulazione dell'ammortamento dei marchi e degli avviamenti rivalutati di cui alla recente bozza di legge di bilancio per il 2022) – l'affidamento dei contribuenti e fungere senz'altro da deterrente per futuri investimenti.

In secondo luogo, merita volgere l'attenzione a quelle imprese che si trovino “nel mezzo” del primo quinquennio di valenza del vecchio *patent box*. Ebbene queste, come si è visto, laddove abbiano già concluso l'accordo, proseguiranno fruendo del vecchio *patent box* sino al termine di tale quinquennio. Nel caso in cui invece non abbiano già concluso l'accordo potranno decidere se continuare la procedura oppure interromperla e passare al nuovo regime.

Nel primo caso occorre notare che la conclusione di un accordo di *ruling* potrebbe aver determinato per il contribuente una legittima aspettativa di poterlo rinnovare per un altro quinquennio (si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 28 novembre 2017, l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile). Peraltro, la facoltà di richiedere il rinnovo era del contribuente e non risulta che l'Agenzia delle entrate avrebbe potuto negarla, a parità ovviamente di circostanze fattuali. Non è dunque escluso che il contribuente si sia determinato ad accettare un dato accordo proprio nell'aspettativa che esso avrebbe potuto valere per un totale di dieci anni (cioè per un periodo “5+5”, mutuando l'espressione dal mondo delle locazioni immobiliari). In questa

prospettiva, così come il legislatore ha ritenuto opportuno, onde non tradire le aspettative dei contribuenti, mantenere fede agli impegni “contrattuali” per i periodi di imposta del quinquennio agevolato successivi al 2020, sarebbe forse opportuno mantenere fermo in capo ad essi anche il diritto di ottenere il rinnovo per il secondo quinquennio.

Nel secondo caso – in cui i contribuenti non abbiano già concluso l’accordo – occorre chiedersi cosa accada per i periodi di imposta precedenti al 2021. Come visto, sembra che per tali periodi il nuovo regime agevolativo non sia *tout court* applicabile. Se pertanto il contribuente volesse “abbandonare” il vecchio *patent box* per accedere al nuovo regime, lo dovrebbe fare a caro prezzo, sapendo in particolare che, in tale caso, per i periodi di imposta del quinquennio antecedenti al 2021 non risulterebbe applicabile né il vecchio *patent box* né la nuova agevolazione. Da valutare, allora, se non ammettere per tali periodi la possibilità di continuare la procedura per fruire quantomeno del vecchio *patent box* (fruizione che, naturalmente, verrebbe interrotta a decorrere dal 2021 in poi – e a prescindere dall’originaria durata del quinquennio – per passare all’applicazione della nuova agevolazione).